Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 marzo 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana . . . . Pag. 1266

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1965, n. **146**.
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino . . . . Pag. 1266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1965, n. **147**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma . . . . Pag. 1268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1965, n. **148**.
Autorizzazione all'Automobile Club di Taranto, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 1268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **149**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Castel di Sangro (L'Aquila) . Pag. 1268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **150**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Marco Tullio Cicerone » di Formia. Pag. 1269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **151**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principe Lubomjsky », con sede nel comune di Ospedaletti (Imperia). Pag. 1269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. **152**.
Autorizzazione all'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, con sede in Lucca, ad accettare un legato Pag. 1269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965.
Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Emiliano fra cooperative di produzione e Lavoro « CO.EMI.LA. », con sede in Parma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.
Autorizzazione al comune di Rovigo a contrarre un mutuo per lavori di ampliamento e restauro del palazzo di giustizia. Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1965.
Soppressione delle Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi di Barcellona Pozzo di Gotto e Comiso, e trasferimento a Cagliari di quella di Sassari . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.
Modifica allo statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.
Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto. Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1965.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla Ditta Saccheria Virginio Vezzoli - Calcio (Bergamo), ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 maggio 1962 . . . . Pag. 1271

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « F. De Sanctis » di Trani (Bari), ad accettare una donazione . . . . Pag. 1272
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Q. Orazio Flacco » di Potenza, ad accettare una donazione . . . . Pag. 1272
Esito di ricorsi . . . . Pag. 1272

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Roccamonfina (Caserta) di un terreno sito nel medesimo Comune . . . Pag. 1272

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di trentatre società cooperative di varie Provincie . . . . Pag. 1272

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari) . . . . Pag. 1273

Designazione degli Enti per la concessione dei prestiti previsti all'art. 16 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori . . . . Pag. 1273

Scioglimento della Società cooperativa Appalti e Concessioni « S.C.A. » (già S.C.A.C.) con sede in Torino . . Pag. 1273

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor » con sede in Colletorto (Campobasso). Pag. 1273

Scioglimento della Società cooperativa agricola « San Michele di Monticchio » con sede in Posta Granata di Melfi (Potenza) . . . . Pag. 1273

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri di Vetulonia », con sede in Vetulonia di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Pag. 1273

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modifica del decreto ministeriale 26 aprile 1961 concernente la regolamentazione della pesca nel lago d'Iseo . . . . Pag. 1273

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 1273

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorso a un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . Pag. 1274

Ministero della difesa-Aeronautica:

Concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto . . . . Pag. 1275

Concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche, nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto . Pag. 1278

Ministero della marina mercantile: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1964 . Pag. 1282

Ufficio medico provinciale di Macerata: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata . . . . Pag. 1282

Ufficio medico provinciale di Macerata: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova . . . . Pag. 1283

Ufficio medico provinciale di Firenze:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze. Pag. 1284

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze. Pag. 1284

Ufficio medico provinciale di Avellino:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino. Pag. 1284

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino. Pag. 1285

Ufficio medico provinciale di Taranto: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Martina Franca . . . . Pag. 1285

Ufficio medico provinciale di Messina: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina. Pag. 1285

Ufficio medico provinciale di Bari: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari . . . . . . Pag. 1286

Ufficio veterinario provinciale di Piacenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Piacenza . Pag. 1286

Ufficio veterinario provinciale di Savona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Savona. Pag. 1286

Ufficio veterinario provinciale di Pavia: Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia . . . . Pag. 1287

Ufficio veterinario provinciale di Venezia: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario presso il comune di Venezia . . . . Pag. 1287

Ufficio veterinario provinciale di Sondrio: Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio . . . . Pag. 1288

Ufficio veterinario provinciale di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 1288

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 ottobre 1964
registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 7

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

RABONI Valentino, nato a Fontanellato il 13 febbraio 1923, partigiano combattente. — Durante un attacco contro preponderanti forze nemiche, si portava sulle linee più avanzate incurante del pericolo ed era di esempio ai commilitoni nell'impari lotta. — Fontanellato, 18 aprile 1945.

(1007)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1965, n. 146.

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministerale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino, accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, n. 584, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 29 febbraio 1964, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1964, n. 418, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1965, dalla distillazione dei vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 60 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono del 70 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 75 per cento dell'imposta.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcole con i benefici di cui al presente decreto.

Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1965 e che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è accordato nella misura del 75 per cento un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Art. 4.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 maggio 1965 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a L. 500 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto.

Art. 5.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Ministro per l'agricoltura e per le foreste — con proprio decreto — può disporre che gli acquisti di cui al precedente art. 4 siano effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo indicate.

Art. 6.

Qualora il produttore viticultore provi nei modi di legge — anche contro le risultanze scritte — che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto è stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza.

Art. 7.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto non possono essere estratti per il consumo in misura superiore a quella indicata, rispettivamente, nei precedenti articoli 1 e 2, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

Art. 8.

L'acquavite che ha fruito delle agevolazioni di cui al precedente art. 2 e che per qualsiasi motivo, anche dopo l'estrazione con bolletta di legittimazione, sia sottoposta a rettificazione o ridistillazione per ottenere spirito, è soggetta, per lo spirito ottenuto, all'applicazione dell'imposta sugli spiriti, nella misura intera, con detrazione della quota parte d'imposta effettivamente scontata.

Art. 9.

La minore entrata di L. 1.713.348.000 derivante dalla applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1965, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di oli di semi « surplus » condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'art. 34 della legge 5 ottobre 1962, numero 1431.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — PIERACCINI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1965, n. **147.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di: « Fitogeografia ed ecologia vegetale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1965, n. **148.**

Autorizzazione all'Automobile Club di Taranto, ad acquistare un immobile.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Taranto, viene autorizzato ad acquistare dall'Impresa Federico Pignatelli, al prezzo di L. 8.000.000, un appartamento sito in Taranto, viale Virgilio angolo via Leonida e dal signor Riccardo Giusti, al prezzo di L. 3.000.000, un vano posto al pianterreno dello stabile stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **149.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Castel di Sangro (L'Aquila).

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Castel di Sangro (L'Aquila), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **150.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Marco Tullio Cicerone » di Formia.

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Marco Tullio Cicerone » di Formia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **151.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principe Lubomjsky », con sede nel comune di Ospedaletti (Imperia).

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Principe Lubomjsky », con sede in Ospedaletti (Imperia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. **152.**

Autorizzazione all'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, con sede in Lucca, ad accettare un legato.

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, con sede in Lucca, viene autorizzata ad accettare la somma di L. 2.000.000 ad essa legata dal Prof. Francesco Petroni con testamento olografo in data 6 dicembre 1959, pubblicato a rogito del dottor Lelio Parducci, notaio in Lucca, in data 8 aprile 1960, n. 10569 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Emiliano fra cooperative di produzione e Lavoro « CO.EMI.LA. », con sede in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 1° ottobre 1951, n. 1362, con il quale fu costituito il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 luglio 1953, n. 1208, con il quale veniva approvata, tra l'altro, la modifica dell'art. 1 dello statuto dell'ente concernente la denominazione sociale in « Consorzio Emiliano fra cooperative di produzione e Lavoro - CO.EMI.LA. »;

Visto il decreto ministeriale, in data 8 luglio 1964, con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto e nominato un amministratore provvisorio nella persona del dott. Umberto Parlanti;

Vista la relazione del predetto amministratore provvisorio, da cui emerge che il Consorzio non ha attività sufficienti per far fronte ai propri debiti;

Visti l'art. 2540 del Codice civile, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio in parola;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consorzio Emiliano fra cooperative di produzione e Lavoro « CO.EMI.LA. », con sede in Parma, costituito con decreto del Presidente della Repubblica, in data 1° ottobre 1951, n. 1362, è messo in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 1° e seguenti del regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Il dott. Umberto Parlanti è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso, con i poteri e gli obblighi di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1965
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 259

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Autorizzazione al comune di Rovigo a contrarre un mutuo per lavori di ampliamento e restauro del palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 22 luglio 1963, n. 115, del comune di Rovigo;

Vista la decisione 9 dicembre 1963, n. 6250, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Rovigo approva la deliberazione comunale di cui innanzi riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 195.000.000 per i lavori di ampliamento e restauro del palazzo di giustizia di Rovigo;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di provvedere alla esecuzione di detti lavori;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavori di ampliamento e restauro del palazzo di giustizia di Rovigo, secondo il progetto redatto dal-

l'Ufficio tecnico comunale, il comune di Rovigo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 195.000.000 (centonovantacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1919, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Rovigo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 17.625.000 (diciassettemilioniseicentoventicinquemila) annue (pari in cifra tonda al 70% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 195.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dal 1° luglio 1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, al 30 giugno di ogni anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Rovigo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 141. — GALLUCCI

(1835)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1965.

Soppressione delle Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi di Barcellona Pozzo di Gotto e Comiso, e trasferimento a Cagliari di quella di Sassari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 dicembre 1927, numero 2452;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 6907 del 17 luglio 1915, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1915, registro n. 182, foglio n. 121, con il quale vennero istituite le agenzie delle coltivazioni dei tabacchi in Barcellona Pozzo di Gotto, Comiso e Sassari;

Ritenuta la necessità di sopprimere le suddette agenzie in Barcellona Pozzo di Gotto e in Comiso, e di trasferire a Cagliari la sede di quella in Sassari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1965, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 360, con cui sono state soppresse le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi in Palermo ed in Sassari;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi in Barcellona Pozzo di Gotto ed in Comiso.

Art. 2.

I territori dei Comuni autorizzati alla coltivazione del tabacco per manifesto, già compresi nella circoscrizione delle Agenzie di cui al precedente art. 1, sono aggregati all'Agenzia in Palermo. fermo restando il contingente di superficie da coltivarsi con tale forma di concessione nei territori stessi.

Art. 3.

L'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi in Palermo è posta alle dipendenze della Direzione compartimentale delle coltivazioni dei tabacchi in Cava dei Tirreni.

Art. 4.

L'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi in Sassari è trasferita in Cagliari ed è posta alle dipendenze della Direzione compartimentale delle coltivazioni dei tabacchi in Roma.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1965
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 259. — MONACELLI

(1785)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.

Modifica allo statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto lo statuto dello stesso Istituto approvato con il decreto ministeriale 26 marzo 1946, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947 che stabilisce le norme per le modifiche alle disposizioni statutarie e regolamentari;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio direttivo dell'Istituto nell'adunanza tenuta il 26 novembre 1964 in ordine alla modifica dell'art. 9 dello statuto;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, approvato con il decreto ministeriale 26 marzo 1946, è sostituito come appresso indicato:

« Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se intervengono almeno cinque consiglieri tra i quali il presidente o il vice presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1965
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 288. — MONACELLI

(1945)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1964, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto;

Vista la nota n. 2014 del 17 febbraio 1965, con la quale l'Ispettorato del lavoro di Taranto propone che l'ing. Francesco Luprano venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione dell'ing. Luigi Pascali trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Francesco Luprano è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto, quale rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, in sostituzione dell'ing. Luigi Pascali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1965.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla Ditta Saccheria Virginio Vezzoli - Calcio (Bergamo), ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 maggio 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed all'esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire;

Considerato che la ditta Saccheria Virginio Vezzoli - Calcio (Bergamo), ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazioni di merci dall'estero del seguente valore:

Mod. *B* Import n. 6533397 emesso il 26 giugno 1963 dalla filiale di Milano della Banca Nazionale del Lavoro per lire italiane 7.054.215 (settemilionicinquantaquattromiladuecentoquindici);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione con fidejussione bancaria in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per il seguente importo:

Lire italiane 7.054.215 (settemilionicinquantaquattromiladuecentoquindici);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata con fidejussione bancaria dalla ditta Saccheria Virginio Vezzoli - Calcio (Bergamo), relativamente al 5% del seguente importo:

Lire italiane 7.054.215 (settemilionicinquantaquattromiladuecentoquindici).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(1782)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « F. De Sanctis » di Trani (Bari), ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 35441/S del 14 gennaio 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « F. De Sanctis », di Trani, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Preside Francesco Milano ».

(1881)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Q. Orazio Flacco » di Potenza, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Potenza numero 2/12845 del 15 gennaio 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « Q. Orazio Flacco » di Potenza, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dall'avv. Giuseppe Perri la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Enza Perri ».

(1882)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1965, registro n. 6 Pubblica Istruzione, foglio n. 51, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal professor Vagliasindi Giuseppe, preside di ruolo nelle scuole di avviamento professionale, avverso la nota ministeriale n. 4972 del 15 maggio 1961, con la quale veniva escluso dal concorso a posti di preside negli Istituti tecnici, indetto con decreti ministeriali 20 aprile 1960 e 15 luglio 1960.

(1877)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1965, registro n. 4 Pubblica Istruzione, foglio n. 248, è stata dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dal prof. Mario Cozzi, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma, avverso la nota n. 53841 del 9 febbraio 1961 del provveditore agli studi di Roma, con la quale gli veniva negato il riconoscimento del servizio prestato in qualità di assistente straordinario e successivamente di assistente speciale transitorio.

(1879)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Roccamonfina (Caserta) di un terreno sito nel medesimo Comune.

Con decreto ministeriale n. 300.14/63503 del 6 marzo 1965, l'Opera nazionale maternità ed infanzia, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Roccamonfina (Caserta) di un terreno, sito nel territorio del medesimo Comune, del periziato valore di lire 1.000.000, della superficie di mq. 1000, distinto in catasto al foglio n. 20 particella 280 sub q, confinante a nord con la costruenda strada interna comunale, a sud con strada provinciale Roccamonfina-Valogno, ad ovest con beni del sig. Iacobo Giambattista fu Angelo, ad est con proprietà comunale, da destinare a costruzione di un Centro assistenziale.

(1809)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentatre società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 febbraio 1965, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Assistenti Legler », con sede in Ponte San Pietro (Bergamo), costituita per rogito Leidi in data 19 settembre 1958, repertorio 17353;

2) Società cooperativa edilizia « Casa Nuova », con sede in Bergamo, costituita per rogito Gentile in data 19 gennaio 1955, repertorio 3298/438;

3) Società cooperativa edilizia « Sant'Antonio di Padova », con sede in Brescia, costituita per rogito Cicognini in data 19 aprile 1958, repertorio 1085;

4) Società cooperativa agricola « Caseificio sociale Valgrigna di Bienno », con sede in Bienno (Brescia), costituita per rogito Cemmi in data 4 luglio 1959, repertorio 10249;

5) Società cooperativa agricola « Calcinato », con sede in Calcinato (Brescia), costituita per rogito Barziza in data 13 marzo 1959, repertorio 39145/5901;

6) Società cooperativa di pesca « Fra Pescatori », con sede in Desenzano (Brescia), costituita per rogito Barca in data 14 febbraio 1959, repertorio 1679/436;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori di Leno Tito Speri », con sede in Leno (Brescia), costituita per rogito Faraci in data 11 dicembre 1959, repertorio 5393/835;

8) Società cooperativa « Agricola Milzanese », con sede in Milzano (Brescia), costituita per rogito Barca in data 29 gennaio 1959, repertorio 1607/418;

9) Società cooperativa « Consumo Prevalle », con sede in Prevalle (Brescia), costituita per rogito Barca in data 20 gennaio 1959, repertorio 1567;

10) Società cooperativa « Edilizia Giardino », con sede in Provaglio d'Iseo (Brescia), costituita per rogito Barca in data 5 aprile 1959, repertorio 2021/492;

11) Società cooperativa di lavoro « Cava Rino », con sede in Rezzato (Brescia), costituita per rogito Calini in data 15 maggio 1959, repertorio 4234/2662;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiana di Lavoro - Cava Stave », con sede in Rezzato (Brescia), costituita per rogito Calini in data 15 maggio 1959, repertorio 4235/2663;

13) Società cooperativa di lavoro « Cava D » con sede in Rezzato (Brescia), costituita per rogito Stivala in data 13 gennaio 1960, repertorio 38769/5349;

14) Società cooperativa edilizia « Medio Oglio », con sede in San Pancrazio di Adro (Brescia), costituita per rogito Barca in data 3 aprile 1959, repertorio 2015/491;

15) Società cooperativa « Barcaioli Sulzano » con sede in Sulzano (Brescia), costituita per rogito Barca in data 15 maggio 1957, repertorio 187;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Adriatica », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Suriano in data 31 dicembre 1953, repertorio 13546;

17) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Cremona, costituita per rogito Manfredi in data 9 marzo 1959, repertorio 40290;

18) Società cooperativa edilizia « Sant'Ilario », con sede in Cremona, costituita per rogito Porro in data 11 settembre 1959, repertorio 5979/41495;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Delmona », con sede in Castelponzone di Scandolara Ravara (Cremona), costituita per rogito Trucco in data 27 marzo 1949, repertorio 3788;

20) Società cooperativa edilizia « Fiamme Gialle Oro », con sede in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 3 ottobre 1958, repertorio 15697/787;

21) Società cooperativa edilizia « Lavoratori Stipel », con sede in Pavia, costituita per rogito Gallotti in data 20 novembre 1954, repertorio 8984/5045;

22) Società cooperativa agricola « Cantina sociale - La Coppa », con sede in Borgoratto Mormorolo (Pavia), costituita per rogito Cannizzaro in data 9 febbraio 1960, repertorio 359/131;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra ex Combattenti », con sede in Sondrio, costituita per rogito Lavizzari in data 1° gennaio 1920, repertorio 5230/3503;

24) Società cooperativa agricola « Centro produzione patate di Bormio », con sede in Bormio (Sondrio), costituita per rogito Luppi in data 29 giugno 1958, repertorio 761;

25) Società cooperativa agricola « Centro sociale raccolta latte di Casenda », con sede in Casenda di Samolaco (Sondrio), costituita per rogito Deciani in data 17 gennaio 1960, repertorio 18/67;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro ammissibili al pubblici appalti di Cercino », con sede in Cercino (Sondrio), costituita per rogito Lavizzari in data 19 aprile 1949, repertorio 11800;

27) Società cooperativa edilizia « Genzianella », con sede in Chiavenna (Sondrio), costituita per rogito Bossi in data 9 marzo 1957, repertorio 12321;

28) Società cooperativa di consumo « Agricola di Consumo », con sede in Colorina (Sondrio), costituita per rogito Lavizzari in data 2 giugno 1949, repertorio 23321;

29) Società cooperativa « Di Consumo del Popolo », con sede in Faedo (Sondrio), costituita per rogito Cao in data 12 settembre 1948, repertorio 5306;

30) Società cooperativa agricola « Frutticoltori di Lovero », con sede in Lovero (Sondrio), costituita per rogito Lavizzari in data 17 maggio 1949, repertorio 23260;

31) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Pontese », con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio), costituita per rogito Cao in data 27 novembre 1948, repertorio 5634;

32) Società cooperativa « Di Consumo e Agricola di Campo Tartano », con sede in Campo Tartano (Sondrio), costituita per rogito Lavizzari in data 29 settembre 1945, repertorio 95563;

33) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Stelvio », con sede in Tirano (Sondrio), costituita per rogito Swircich in data 2 settembre 1945, repertorio 52.

(1871)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 marzo 1965, i poteri conferiti al dott. Mario Bianchi, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati dall'11 marzo all'11 giugno 1965.

(1811)

Designazione degli Enti per la concessione dei prestiti previsti all'art. 16 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

Gli Enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, che intendono partecipare alla concessione di prestiti ipotecari a favore dei lavoratori per la costruzione o l'acquisto di un alloggio ad uso di abitazione familiare ovvero per il miglioramento o risanamento di alloggio di loro proprietà, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, debbono rendere noto tale loro intendimento alla Gestione case per lavoratori, Roma, via Bissolati, 21.

Tale comunicazione dovrà pervenire alla predetta Gestione entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

(1812)

Scioglimento della Società cooperativa Appalti e Concessioni « S.C.A. » (già S.C.A.C.) con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1965, la Società cooperativa Appalti e Concessioni « S.C.A. » (già S.C.A.C.), con sede in Torino, costituita per rogito Billia in data 23 agosto 1951, repertorio 35653 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del prof. Alessandro Forchino.

(1872)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor » con sede in Colletorto (Campobasso)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1965, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Colletorto (Campobasso) costituita per rogito Lalli in data 21 febbraio 1961 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Vincenzo Nocera.

(1873)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « San Michele di Monticchio » con sede in Posta Granata di Melfi (Potenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1965, la Società cooperativa agricola « San Michele di Monticchio », con sede in Posta Granata di Melfi (Potenza), costituita per rogito Evangelisti in data 23 gennaio 1957, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Vincenzo D'Andrea.

(1874)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri di Vetulonia », con sede in Vetulonia di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 marzo 1965, il rag. Maurilio Fusi viene nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri di Vetulonia », con sede in Vetulonia di Castiglione della Pescaia (Grosseto), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con provvedimento del 5 dicembre 1959, in sostituzione del rag. Aldo Massetti, revocato dall'incarico.

(1875)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica del decreto ministeriale 26 aprile 1961 concernente la regolamentazione della pesca nel lago d'Iseo

Con decreto ministeriale 12 marzo 1965, le disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, ed all'art. 6, n. 3, del decreto ministeriale 26 aprile 1961, concernente la regolamentazione della pesca nel lago d'Iseo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

Art. 4, n. 1. *Tencaro*. — Nome volgare: tencher — specialmente usata per la pesca della tinca, del luccio, della sardina (agone) e del pesce persico. Lunghezza massima della rete metri trecento. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trentacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca;

Art. 6, n. 3. *Bilancia*. — Nome volgare: balansì. Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato della maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

(1897)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 394, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Maestrelli Nerio, dipendente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto, avverso la deliberazione 5 febbraio 1963, n. 89/73, con la quale la Giunta camerale gli attribuiva, per il 1962, il giudizio complessivo di « distinto ».

(1813)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche

IL PRESIDENTE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a un posto di primo ricercatore (coefficiente di stipendio 580) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, da assegnare all'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo - Roma.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità complessiva di almeno dodici anni di servizio prestato presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo;

b) i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno quindici anni nell'insegnamento della matematica o della fisica;

c) i liberi docenti, definitivamente confermati, in analisi matematica (algebrica ed infinitesimale).

La conferma definitiva della libera docenza deve essere documentata a termini dell'art. 1 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 3.

Il concorso è per titoli.

Tuttavia è facoltà della Commissione giudicatrice stabilire che il concorso comprenda anche prove orali e pratiche dirette a meglio valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

I concorrenti, alla data del presente bando, non devono avere superato il 40° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, devono essere rivolte al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

il nome e il cognome;

la data e il luogo di nascita;

il luogo di residenza.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

il titolo di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente bando;

gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando;

di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali (in caso positivo occorre menzionare le condanne stesse, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda inoltre dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui lo stesso candidato risiede.

Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, Istituto o Centro di studio, presso cui prestano servizio.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, Roma, piazzale delle Scienze, 7, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente il concorso di cui al presente bando, devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, pure se non imputabile al candidato, e anche se essa domanda sia stata consegnata in tempo agli uffici postali, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso

Art. 7.

La Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Gli esaminatori dispongono, ciascuno, di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun concorrente nella votazione complessiva.

Art. 8.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito del concorso, i quali ai sensi di legge intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Consiglio nazionale della ricerche, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti in debito bollo attestanti il possesso di detti titoli.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Egli dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito richiesti dalle norme in vigore, che saranno specificati nella comunicazione stessa.

Dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, Roma, alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. Se non assumerà servizio senza giustificato motivo alla data stabilita, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante ai primi ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche, oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che questo abbia dato risultato positivo, sarà nominato primo ricercatore con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Roma, addì 2 marzo 1965

Il Presidente

(1820)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale oppure diploma di maturità scientifica oppure diploma di abilitazione tecnica nautica oppure uno dei seguenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di istituto tecnico (sezione industriale o fisico-matematica), licenza di istituto nautico oppure di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di 32 anni è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni suddette si cumulano con le altre previste dal presente articolo, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

2) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipaato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dalla Libia, dell'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati nno al 31 marzo 1950, per i profughi dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi da territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

4) ad anni 40, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

Il limite di età è elevato, inoltre, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti ordinari dell'Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. La elevazione, peraltro, non può portare il limite massimo di età oltre i 40 anni;

5) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o aggiunti e per gli operai di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, e indicante esattamente le generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili - Reparto 1° - Divisione 1ª) e pervenire non oltre il 60° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi. Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio

presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

d) dichiarare se siano o, meno, impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica o la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Composizione della Commissione

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà composta da:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con ualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto.

Art. 6.

Prove di esame e diario delle prove scritte

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica, sulle seguenti materie.

Prove scritte:

1) italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico-industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936, e decreto ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946;

3) disegno: schizzo quotato dal vero oppure trasporto in scala di schizzo meccanico.

Prova orale:

1) matematica: sul programma della prova scritta;

2) fisica: sul programma del corso ordinario dell'istituto tecnico-industriale (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

3) chimica: sul programma dell'istituto tecnico industriale, indirizzo meccanici elettricisti (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

4) elementi di statistica.

Prova pratica:

consisterà nel dare pratico indirizzo esecutivo ad un lavoro da assegnare dalla Commissione.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto sia nell'una che nell'altra la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto ottenuto in quella orale, ed in quella pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina o il diritto all'elevazione del limite di età.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili e affari generali), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ovvero il diritto all'elevazione del limite massimo di età, redatti nella forma prescritta dai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per i servizi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esi-

bire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del Continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati, verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 8;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400 (per i riformati o rivedibili); rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) diploma originale, o copia su carta da bollo da L. 400 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, sulla prescritta carta legale, il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da un medico militare oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio, nonchè gli invalidi civili, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, che contenga la indicazione della natura e del grado della invalidità con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli alla salute dei colleghi di lavoro.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo, che siano impiegati non di ruolo di una pubblica Amministrazione, dovranno anche presentare, nel termine previsto dal primo comma del presente articolo, apposito certificato, in carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I concorrenti che siano, invece, impiegati di ruolo organico o aggiunto di una pubblica Amministrazione, dovranno presentare, entro lo stesso termine, i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile, in data non anteriore a mesi tre da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Sul primo foglio e sui ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 400;

b) titolo di studio, come al n. 6) del primo comma;

c) certificato medico, come al n. 7).

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

Esenzione dal bollo

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

Proroga del termine di presentazione dei documenti

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, primo comma, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica di controllo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i reuisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il trattamento economico previsto per il personale della carriera di concetto del coefficiente 202.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli del personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori, che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di prima classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assunzione in servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari, senza bisogno di diffida.

Art. 17.

Rinvio ad altre norme

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1964

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Registro n. 4 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 150

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione da redigersi su carta bollata da L. 400)

Il Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Reparto 1° *Divisione* 1ª *- Sezione* 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . . . (provincia di . .), via n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto di codesto Ministero difesa-Aeronautica.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a (provincia di .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2) . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

7) di aver diritto (3) all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè .;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

9) dichiara (4) di essere impiegato dello Stato e di appartenere all'Amministrazione con la qualifica di .;

10) il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data .

Firma (5) . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1116)

Concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche, nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 ,n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale, oppure diploma di maturità scientifica, oppure diploma di abilitazione tecnica nautica, oppure uno dei seguenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di istituto tecnico (sezione industriale o fisico-matematica), licenza di istituto nautico oppure di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una publica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di 32 anni è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni suddette si cumulano con le altre previste dal presente articolo, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

2) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi da territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

4) ad anni 40, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

Il limite di età è elevato, inoltre, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti ordinari dell'Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. La elevazione, peraltro, non può portare il limite massimo di età oltre i 40 anni;

5) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o aggiunti e per gli operai di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, e indicante esattamente le generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili - Reparto 1° - Divisione 1ª) e pervenire non oltre il 60° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi. Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

d) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica o la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.
Composizione della Commissione

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà composta da:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto.

Art. 6.

Prove di esame e diario delle prove scritte

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle seguenti materie.

Prove scritte:

1) Italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) Matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi: regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936 e decreto ministeriale 8 luglio 1946 publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946);

3) Disegno: sul programma dell'istituto tecnico industriale ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e decreto ministeriale 8 luglio 1946, sopracitati).

Prova orale:

Matematica: sul programma della prova scritta;
Fisica: sul programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e decreto ministeriale 8 luglio 1946, sopracitati);
Elementi di statistica.

Per essere ammessi alla singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina o il diritto all'elevazione del limite d'età.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili e affari generali), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ovvero il diritto all'elevazione del limite massimo d'età, redatti nella forma prescritta dai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per i servizi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e, tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati, verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 8;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) diploma originale, o copia su carta da bollo da lire 400 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, sulla prescritta carta legale, il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da un medico militare oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio, nonchè gli invalidi civili, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, che contenga la indicazione della natura e del grado della invalidità, con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli alla salute dei colleghi di lavoro.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo, che siano impiegati non di ruolo di una pubblica Amministrazione, dovranno anche presentare, nel termine previsto dal primo comma del presente articolo, apposito certificato, in carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I concorrenti che siano, invece, impiegati di ruolo organico o aggiunto di una pubblica Amministrazione, dovranno presentare, entro lo stesso termine, i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile, in data non anteriore a mesi tre da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 400;

b) titolo di studio, come al n. 6) del primo comma;

c) certificato medico, come al n. 7).

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

Esenzione dal bollo

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4 e 7) del precedente art. 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

Proroga del termine di presentazione dei documenti

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, primo comma, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica di controllo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il trattamento economico previsto per il personale della carriera di concetto del coefficiente 202.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli del personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori, che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di prima classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assunzione in servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari, senza bisogno di diffida.

Art. 17.

Rinvio ad altre norme

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgano, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 151

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione da redigersi su carta bollata da L. 400)

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Reparto 1° *Divisione* 1ª *- Sezione* 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . (provincia di .), via . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto di codesto Ministero difesa-Aeronautica.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . (provincia di . . .) il. . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .,

4) non ha riportato condanne penali (2) . . . . .,

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .,

7) di aver diritto (3) all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . .,

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso enti aeronautici;

9) dichiara (4) di essere impiegato dello Stato e di appartenere all'Amministrazione . . . con la qualifica di .;

10) il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . .

Firma (5) . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1117)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1964.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1965, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 145, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa al concorso a dieci posti di operaio permanente di 2ª categoria (operai qualificati), indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1964.

Tale Commissione è composta come segue:

Per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati:

Autilio dott. Gianuario, ispettore generale, presidente;
Cianfanelli dott. Oscar, direttore di divisione, membro;
Bosco ing. Giuseppe, ispettore capo, membro;
Giordano dott. Luigi, direttore di sezione, membro;
Alpestre ing. Carlo, ispettore principale della Motorizzazione civile per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati alla guida di autoveicoli delle categorie *B* e *C*, membro aggiunto;
De Franchis dott. Francesco, consigliere di 2ª classe, segretario.

Per l'accertamento della idoneità fisica ed attitudinale dei candidati:

Autilio dott. Gianuario, ispettore generale, presidente;
Di Tomassi dott. Ettore, ispettore capo dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato di Roma, medico chirurgo, membro;
Teppati dott. Renato, ispettore capo dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, medico chirurgo, specialista in neuropsichiatria, membro;
Cianfanelli dott. Oscar, direttore di divisione, membro;
Bosco dott. Giuseppe, ispettore capo, membro;
Giordano dott. Luigi, direttore di sezione, membro;
De Franchis dott. Francesco, consigliere di 2ª classe, segretario.

(1884)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4529 in data 31 dicembre 1963, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1963;

Visti i successivi decreti n. 3055 in data 29 agosto 1964 e n. 3422 in data 22 ottobre 1964, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto n. 4819 in data 19 novembre 1964 concernente l'ammissione dei candidati al concorso;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Rossi Franco . punti 72,639
2. Cianficconi Sandro Rosario . . » 68,222
3. Giovagnoli Nazzareno . . » 64,429
4. Simonelli Cesare . . . » 60,901
5. Ridolfi Eligio . . . . » 58,322
6. Bravetti Marcello . . . . » 57,589
7. Cupaiolo Ennio . . . . . . » 56,749
8. Ferrini Euro . . . . . . » 56,249
9. Balducci Nicola . . . . . . » 55,839
10. Boni Bruno . . » 55,500
11. Sparvoli Giovanni . . . . » 54,829
12. Brighi Giancarlo » 54,618
13. Nocera Italo . » 54,407
14. Valgimigli Umberto . » 54,000
15. Panti Giancarlo . . » 53,059
16. Salvi Silvano » 51,801
17. Ranucci Umberto » 48,358
18. Gradozzi Ugo » 48,036

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

Macerata, addì 27 febbraio 1965

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 930 in data odierna, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 31 dicembre 1963;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi poste a concorso, indicate dai candidati compresi nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la lege 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Rossi Franco: 2ª condotta di Caldarola;

Cianficconi Sandro Rosario: condotta di C. S. Pietro di San Severino Marche;

Giovagnoli Nazzareno: condotta di Penna San Giovanni;

Simonelli Cesare: condotta unica di Fiastra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

Macerata, addì 27 febbraio 1965

Il medico provinciale: TANAS

(1797)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6696/8/5 del 1° novembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;

Visto il proprio decreto n. 5767/8/5 del 10 agosto 1964, con il quale fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 5803/8/5 in data 13 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova:

1. Zanovello Grado . . . . . punti 73,430 su 120
2. Pontara Giuseppe . . . » 69,930 »
3. Pedrini Paolo . . . » 66,178 »
4. Montecchio Antonio . . » 65,790 »
5. Bozzolan Giacomo . . . . » 64,590 »
6. Spanò Donato . . . . . » 64,435 »
7. Negrello Antonio . . » 63,105 »
8. Faccioli Fernando . . . . » 62,415 »
9. Forin Giorgio . . . . » 62,140 »
10. Cozza Lino . . . » 62,090 »
11. Vaglieri Giorgio . . . . . » 61,955 »
12. Ruffini Mario . . . . . » 61,930 »
13. Rizzo Vasco . . . . . » 61,525 »
14. Papandrea Giulio . . . . » 59,680 »
15. Baratto Beppino . . . . » 59,326 »
16. Carlotti Pietro . . . » 59,320 »
17. Cattano Gaetano . . . . . » 59 — »
18. Salmaso Elio . . . . . » 58,910 »
19. Atanasio Salvatore . . . . » 58,817 »
20. Sigovini Domenico . . . . » 58,350 »
21. Tonin Girolamo . . . . » 58,120 »
22. Cortella Guid'Antonio . . . » 57,580 »
23. Grandesso Rino . . . . » 57,530 »
24. Pagliara Renato . . . » 56,500 »
25. Pata Pasquale . . . . » 56,300 »
26. Valentini Luigi . . » 55,360 »
27. Fincato Giancarlo, nato il 28 agosto 1933 . . . » 54 — »
28. Morellini Eugenio, nato il 10 settembre 1933 . . . . . . » 54 — »
29. Lo Russo Antonio . . . » 53,765 »
30. Boni Bruno . . . . » 52,500 »
31. Mozzi Giannino . . . . . » 52,395 »
32. Biserni Sante . . . . . . » 51 — »
33. Brigo Luigi . . . . . . » 50,597 »
34. Curtarello Luigi . . . . . » 50,580 »
35. Biscotti Tommaso . . . » 49,220 »
36. Burra Luciano . . . . . » 48,850 »
37. Bilardo Renato . . . . . » 47,530 »
38. Thiene Gabriele . . . . . » 45,725 »
39. Girotto Luciano . . . . . » 44,390 »
40. Magnante Vito . . . . » 44,360 »
41. Valgimigli Giorgio . » 43 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 10 marzo 1965

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2153/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Zanovello Grado: Padova (X condotta);
2) Pedrini Paolo: San Giorgio delle Pertiche;
3) Montecchio Antonio: Saccolongo;
4) Bozzolan Giacomo: Stanghella;
5) Spanò Donato: Fontaniva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Padova, addì 10 marzo 1965

Il medico provinciale: LOVINO

(1889)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3044 in data 21 aprile 1964, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935 già modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le disposizioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Firenze, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

Presidente:
Matteucci dott. Ruggero, vice prefetto vicario.

Componenti:
Iervolino dott. Paolo, medico provinciale capo;
Di Lollo prof. Francesco, primario medico ospedaliero;
Billi prof. Amedeo, primario chirurgo ospedaliero;
Latilla dott. Francesco, vice prefetto ispettore;
Mercatali dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Armonico dott. Armando, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio.

Firenze, addì 5 marzo 1965

Il medico provinciale: GAGLIO

(1798)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3044 in data 21 aprile 1964, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze alla data 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935 già modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le disposizioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Firenze, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

Presidente:
Olivetti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo.

Componenti:
Marceca dott. Ignazio, medico provinciale capo;
Ingiulla prof. Wladimiro, professore ordinario di clinica ostetrica;
Merosi prof. Giovanni, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Finocchiaro dott. Angelo, consigliere di prima classe;
Cavini Sara, ostetrica condotta.

Segretario:
Loria dott. Alberto, consigliere di seconda classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio.

Firenze, addì 5 marzo 1964

(1799) *Il medico provinciale*: GAGLIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3301 del 20 maggio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla formazione della Commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le disposizioni di legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe così costituita:

Presidente:
Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Guarino dott. Mario, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Sorvino dott. Guido, direttore di sezione della Prefettura di Avellino;
Bossa prof. Guido, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Napoli;
Radice prof. Leonardo, primario chirurgo dell'Ospedale Cardarelli di Napoli;
Fedele dott. Carlo, medico condotto di Ariano Irpino.

Segretario:
Del Giudice dott. Vittorio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Napoli presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Avellino, addì 10 marzo 1965

Il medico provinciale: RAIMONDI

(1823)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4602 del 1° agosto 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1963;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con decreto 11 marzo 1935, n. 28, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Viste le designazioni di legge;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 1° agosto 1964, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Avellino, è costituita come segue:

Presidente:
De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Tecce prof. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Barbagallo dott. Salvatore, consigliere della Prefettura di Avellino;
Tesauro prof. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica della Università di Napoli;
Malzoni dott. Mario, specialista in ostetricia;
Ruggiero Elisa, titolare della condotta ostetrica di Chiusano San Domenico.

Segretario:
Zecchino dott. Mario, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Avellino, della Prefettura di Avellino e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 8 marzo 1965

Il medico provinciale: RAIMONDI

(1800)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Martina Franca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6526 del 30 dicembre 1963, con cui venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Martina Franca;
Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto, costituita con decreto n. 5897 del 13 ottobre 1964 ed integrata con successivo provvedimento n. 6338 del 5 novembre 1964;
Riscontrata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Chiarelli Silvestro, unico candidato risultato idoneo con punti 152,496 su 240, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Martina Franca.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale di Taranto, della Prefettura di Taranto e del comune di Martina Franca.

Taranto, addì 9 marzo 1965

Il medico provinciale: CLERICÒ

(1821)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11552 del 24 novembre 1964, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1963;
Considerato che il componente dott. Natale Valenti, vice prefetto ispettore, designato dalla Prefettura di Messina, è stato trasferito ad altra sede e, quindi, si rende necessaria la sua sostituzione;
Vista la lettera della Prefettura di Messina n. 207/9.R.2 - Div. Gab. del 7 c.m., con la quale si designa, per la sostituzione del dott. Valenti, il direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la predetta Prefettura, dott. Massimo Papalia;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Massimo Papalia, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Prefettura di Messina, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1963, in sostituzione del dott. Natale Valenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 9 marzo 1965

Il medico provinciale: BROCCIO

(1824)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4708 del 3 giugno 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963, nei comuni di Locorotondo e Monopoli;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Letto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Viste le designazioni fatte pervenire dalla Prefettura, dall'Ordine dei medici e dai comuni di Monopoli e Locorotondo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di ufficiale sanitario nei comuni di Monopoli e Locorotondo, è così costituita:

Presidente:
Maresca dott. Alberto, vice prefetto vicario di Bari.

Commissari:
Ressa dott. Donato, vice prefetto ispettore di Bari;
Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore della Clinica di patologia medica dell'Università di Bari;
Grosso prof. Enea, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Bari;
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale capo di Lecce;
Pirè prof. Ermanno, ufficiale sanitario di Bari.

Segretario:
Celestino dott. Giovanni, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le prove di esame avranno luogo a Bari.
Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per otto giorni consecutivi agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Bari e dei Comuni interessati.

Bari, addì 9 marzo 1965

Il medico provinciale: CARONNA

(1822)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Piacenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1834 in data 17 novembre 1964, il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Piacenza;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Piacenza, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Piacenza e del comune di Piacenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:
Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto di Piacenza.

Componenti:
De Petris dott. Evandro, vice prefetto ispettore di Piacenza;
Benazzi dott. Pietro, veterinario provinciale capo, dirigente l'Ufficio veterinario provinciale di Cremona;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Del Giudice dott. Vittorio, veterinario comunale capo del comune di Ravenna.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Carlo D'Alessandro, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Piacenza.
La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Piacenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Piacenza, della Prefettura di Piacenza e del Comune interessato.

Piacenza, addì 11 marzo 1965

(1888) *Il veterinario provinciale*: BIANCHINI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Savona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1964, n. 970, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale del comune di Sassello ed Uniti, vacante al 30 novembre 1963;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura, e le proposte dell'Ordine dei veterinari della Provincia e dei Comuni interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione di cui in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:
Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Cercignani dott. Ario, veterinario provinciale capo, titolare dell'Ufficio di Genova;
Monti prof. Franco, docente di Clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;
Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia-patologica veterinaria dell'Università di Torino;
Bruno dott. Bartolomeo, direttore di sezione della Prefettura di Savona;

Barbero dott. Giovanni, veterinario condotto del comune di Vado Ligure (Savona).

Esplica le funzioni di segretario il dott. Vincenzo Tedeschi, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali di Savona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed all'albo pretorio del Comune capo-consorzio.

Savona, addì 8 marzo 1965

(1828) *Il veterinario provinciale:* ZANETTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/64 in data 1° gennaio 1964, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1963;

Visto il successivo decreto n. 1604/64 del 10 novembre 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1.	Tizzoni Ernesto	punti	68,581	su 120
2.	Caresana Domenico	»	64,111	»
3.	Serafini Giovanni	»	62,616	»
4.	Guallini Luigi	»	61,434	»
5.	Zorzoli Giovanni	»	59,694	»
6.	Arneodo Attilio	»	59,355	»
7.	Antoninetti Angelo	»	59,002	»
8.	Baroni Luigi	»	58,132	»
9.	Sala Elio	»	56,272	»
10.	Nava Gianarmando, nato l'11 agosto 1928	»	56 —	»
11.	Agosti Mario, nato il 7 novembre 1938	»	56 —	»
12.	Bareggi Eugenio	»	55,737	»
13.	Galierani Francesco, nato il 20 agosto 1929	»	55 —	»
14.	Faini Franco, nato il 5 febbraio 1930	»	55 —	»
15.	Vaudagna Nicola	»	54,944	»
16.	Bonomi Ernesto, nato il 24 marzo 1930	»	53,500	»
17.	Calzarossa Pietro, nato il 14 marzo 1939	»	53,500	»
18.	Leonardi Leo, nato il 9 luglio 1929	»	53 —	»
19.	Mongiardini Paolo, nato il 3 gennaio 1939	»	53 —	»
20.	Zuffada Agostino	»	52 —	»
21.	Ragni Luigi	»	50,265	»
22.	Armanasco Angelo	»	50 —	»
23.	Mazzocchi Luigi	»	48 —	»
24	Ratti Enzo	»	47,500	»
25.	Gili Giacomo	»	47,333	»
26.	Peruzzi Luigi	»	46,500	»
27.	Manfredini P. Giorgio	»	46 —	»
28.	Pagani Luigi	»	45,500	»
29.	Marconcini Alberto	»	44 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Pavia, dell'Ufficio veterinario provinciale di Pavia e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 9 marzo 1965

Il veterinario provinciale: FARINA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 308/65 in data 9 marzo 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1963;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate nelle domande medesime;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1963 e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Tizzoni Ernesto: condotta comunale di Garlasco;

2) Caresana Domenico: condotta consorziale di Candia Lomellina.

I sindaci dei Comuni più sopra indicati sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Pavia, dell'Ufficio veterinario provinciale di Pavia e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 10 marzo 1965

Il veterinario provinciale: FARINA

(1826)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario presso il comune di Venezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 502 del 30 gennaio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario gruppo *A*, grado 5°, presso il comune di Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 100 del 24 gennaio 1964, con il quale sono stati ammessi tre candidati al concorso medesimo;

Visto il decreto n. 502 del 14 settembre 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso sopraindicato;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice circa lo espletamento del concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posto di veterinario gruppo A, grado 5°, presso il comune di Venezia:

1. Carrer Giovanni	punti 131,981	su 200
2. Bruni Bruno	» 124,305	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura di Venezia ed a quello del comune di Venezia.

Venezia, addì 2 marzo 1965

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 465 in pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a posto di veterinario gruppo *A*, grado 5° presso il comune di Venezia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giovanni Carrer è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa a posto di veterinario gruppo *A*, grado 5° presso il comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Venezia, all'albo pretorio della Prefettura di Venezia e del comune di Venezia.

Venezia, addì 2 marzo 1965

(1825) *Il veterinario provinciale*: ZANACCA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto del 27 febbraio 1964, n. 1248/VP, con cui è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta veterinaria vacante in provincia di Sondrio nell'anno 1963;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto del 6 marzo 1964;

Visto l'art. 6 della legge 16 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Panizza Antonio	punti 63,216	su 100
2. Bertolini Benigno	» 52,915	»
3. Arneodo Attilio	» 52,903	»
4. Cecchini Olindo	» 52,718	»
5. Gili Giacomo	» 49,088	»
6. Mongiardini Paolo	» 48,000	»
7. Agosti Mario	punti 47,000	su 100
8. Zorzoli Giovanni	» 46,000	»
9. Padovani Pier Leandro	» 45,500	»
10. Armanasco Angelo	» 45,000	»
11. Leonardi Leo	» 44,500	»
12. Pagani Giuseppe Luigi	» 43,500	»
13. Peruzzi Luigi	» 41,500	»

La graduatoria come sopra riprodotta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni facenti parte della condotta veterinaria di Prata Camportaccio ed Uniti.

Sondrio, addì 10 marzo 1965

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 10 marzo 1965, n. 1548/VP, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Sondrio nell'anno 1963, bandito con decreto n. 1248/VP. del 27 febbraio 1964;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente concorrente, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale a fianco indicata

Panizza dott. Antonio: Prata Camportaccio ed Uniti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 10 marzo 1965

(1887) *Il veterinario provinciale*: CALCINARDI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto 15 dicembre 1964, n. 2532, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1965, n. 207, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto;

Viste le rinunzie presentate dagli interessati;

Viste le indicazioni delle sedi preferenziali contenute nelle domande;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Decreta:

Le sedi dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1962, sono così attribuite:

1) Condotta Palizzi al dott. Filippo Zurlo;

2) Consorzio Canolo-Agnana al dott. Saverio Minuto;

3) Consorzio Sant'Ilario-Portigliola al dott. Francesco La Vitola.

Regio Calabria, addì 11 marzo 1965

(1827) *Il veterinario provinciale*: STALTARI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.